



*Comune di TUFINO*  
*Provincia di NAPOLI*

**COPIA**

*Verbale di deliberazione della Giunta Comunale*

N. 36 del Reg. data 16-09-2015	O G G E T T O	ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI: 47/1985, L. 724/1994, NON DEFINITE CON RILASCIO DI PROVVEDIMENTO FORMALE. APPROVAZIONE DEL MODELLO DELLE AUTODICHIARAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI DA RENDERE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
-----------------------------------	---------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 16:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1.	<b>ESPOSITO FRANCESCO TOMMASO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
2.	<b>RUSSO RINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
3.	<b>BIFULCO VINCENZO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
4.	<b>FALCO GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
5.	<b>DI MAURO FELICIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Ilaria Cirillo**

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unita proposta di deliberazione reg. n. 36 concernente l'oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 D. Lgs. n° 267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

-Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

**Settore Tecnico;**

**Settore Finanziario;**

**Settore Amministrativo;**

**Polizia municipale.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta a firma del Sindaco dott. Francesco Tommaso Esposito;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. di approvare la proposta del Sindaco Dott. Francesco Tommaso Esposito che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare i modelli di domanda che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale e verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.
3. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## IL SINDACO

Premesso : che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione di intere zone della città;

Richiamato L'art. 1, comma 72, della legge regionale n. 16/2014 di modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/2004:

- alla lettera a) dispone la proroga del termine per la definizione delle domande di sanatoria edilizia dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015;
- alla lettera b), nel sostituire il comma 5, prevede che le disposizioni del citato articolo 9 (della legge regionale n. 10/2004) non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli previsti dall'articolo 33 della l. 47/1985 “solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”.

che risulta necessario concludere l'esame istruttorio di tutte le domande presentate ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994 con il rilascio del provvedimento formale; che l'avvenuta definizione dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;

che è peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione comunale alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, oltre all'eventuale conguaglio dell'oblazione, così come disposto dall'art. 32 della ex lege n. 326/2003, la quale prevede che “ il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e s.m.i., è devoluto al comune interessato”.

che il D.P.R. 445/2000, normativa di carattere generale, ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo rimanendo l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli nel rispetto dell'art. 32 l. 47/85 in riferimento al D.Lgs. 42/2004;

che tale indirizzo generale trova peraltro applicazione specifica, nella materia del Condono Edilizio, nell'art. 39, 4°, co., L. 724/1994 e nell'art. 9, co. 2 L.R. 10/2004; che in base a tali normative al cittadino è attribuito il potere di attestare, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento della sanatoria richiesta, ferma restando la responsabilità penale per l'ipotesi di mendacio, nonché l'obbligo della P.A. di revocare il provvedimento ottenuto e di presentare le denunce previste dalla Legge;

Visto l' art. 1 comma 72 della L.R. Campania n. 16/2014 che recita : “l'articolo 9 legge regionale 18 novembre 2004 n.10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003 n.326 e successive modifiche e integrazioni) è così modificato: a) al comma 1, il termine del “31 dicembre 2006” e' sostituito dal seguente: “31 dicembre 2015”; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell'articolo 33 della legge 47/1985 compresi quelli indicati specificamente alle lettere a), b), c), d), del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l'inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”;

Vista la sentenza n.117 pubblicata in G.U. in data 01/07/2015 n.26 recante ad oggetto giudizio di legittimità costituzionale in via principale della legge regionale n.16/2014, in particolare in merito all'art.1 comma 72; Visti l'art. 97 della Costituzione;

la L. 27.1.1977, n. 10 ("Norme in materia di edificabilità dei suoli");

gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28.2.1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie");

la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.e i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

l'art. 39 della L. 23.12.1994 n. 724 e s.m.e i. ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica");

l'art. 2, comma 38 della L. 23.12.1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica");

la legge 127 del 15.5. 1997 e s.m.e i. ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo");

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e i. ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");

il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 {"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"); l'art. 32 della L. 326 del 24.11.2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici");

il D. Lgs. 22.1.2004 n.42 e s.m.e i. ("Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137");

la L.R. n.10 del 18.11.2004 ("Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30.9.2003 n. 269, art. 32 così come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003 n. 326") nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 49/2006;

Ritenuto necessario:

- adottare per le domande di condono edilizio non definite con provvedimento conclusivo un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
- approvare modelli di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, per semplificare e velocizzare l'istruttoria delle pratiche ;
- prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39 debbano presentare le autodichiarazioni entro il 15 novembre 2015 al fine di consentire l'istruttoria dell'UTC entro il 31 Dicembre 2015, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania;
- stabilire controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno;
- disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del relativo parere;
- precisare che la presentazione delle autodichiarazioni avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda di sanatoria;
- chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio ;
- precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo;

- stabilire il pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi di cui al D.M. 26.09.1997 ;
- stabilire gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della L. 47/85 e 724/94 e degli oneri concessori ;
- definire che per l'istruttoria delle pratiche si seguirà l'ordine di presentazione (protocollo di presentazione della pratica) ed in attesa dell'autodichiarazione si procederà all'analisi della pratica successiva completa di tutta la documentazione occorrente prevista dalla Legge 47/85 e 724/94 ; Preso atto della necessità di provvedere in merito, si demanda al Responsabile del Settore tecnico per gli adempimenti consequenziali ivi compresi eventuali conferimenti di incarichi di supporto all'istruttoria in considerazione dei ristretti tempi procedurali e del termine del 31.12.2015;

### **PROPONE**

Per i motivi in narrativa indicati, che qui si intendono ripetuti e trascritti,

- di adottare per le domande di condono edilizio, presentate ai sensi della L. 47/85 e 724/94, non definite con provvedimento conclusivo, un modello procedimentale di semplificazione che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale;
- di approvare gli allegati modelli di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, e precisamente: Mod n.1, mod. n.2 , mod. n.3, mod. n.4 , mod. n.5, che si allegano alla presente.
- di prevedere la pubblicizzazione della suddetta procedura, con apposizione di manifesti sul tutto il territorio comunale, e pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune;
- di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi: 28 febbraio 1985. n. 47, capo IV; 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39; debbano presentare le autodichiarazioni entro il 15 novembre 2015 al fine di consentire l'istruttoria dell'UTC entro il 31 Dicembre 2015, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione Campania ;
- di stabilire controlli su tutte le autodichiarazioni che perverranno;
- di disporre, per gli immobili interessati da vincoli, che le pratiche vengano inviate, unitamente alla documentazione all'organo preposto alla tutela del vincolo e che il provvedimento formale di condono potrà essere emanato solo dopo l'espressione del parere ;
- di precisare che la presentazione della documentazione avviene sotto l'esclusiva responsabilità del dichiarante e non comporta in alcun caso, obbligo per l'amministrazione di rilasciare il titolo abilitativo in sanatoria nelle ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente previste da ciascuna legge, ed in tutti i casi di dolosa infedeltà della stessa;
- di chiarire, inoltre, che le dichiarazioni sono rese sotto responsabilità penale, ai sensi degli artt. 45 ss. D.P.R 445/2000, e nella consapevolezza delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere (art. 75 e 76 445/2000, decadenza dai benefici e norme penali) e che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio;
- di precisare che in sede di autotutela, il titolo eventualmente conseguito illecitamente può essere revocato/annullato, anche laddove il provvedimento venga esibito presso altri uffici dell'Amministrazione ed in qualunque tempo; di stabilire che gli oneri concessori dovranno essere calcolati secondo gli allegati modelli;
- di stabilire il pagamento dell'indennità risarcitoria per le opere realizzate nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi di cui al D.M. 26.09.1997 pari al 3% della rendita catastale attuale con un minimo di euro 1.000,00 (mille/00);

- di stabilire che gli importi dei diritti di segreteria delle domande in sanatoria presentate ai sensi della L. 47/85 e 724/94 sono pari ad € 250,00;
- di demandare al Responsabile del Settore tecnico gli adempimenti consequenziali ivi compresi eventuali conferimenti di incarichi di supporto all'istruttoria in considerazione dei ristretti tempi procedurali, del termine del 31.12.2015 e della carenza di personale tecnico in dotazione al settore;
- di definire che per l'istruttoria delle pratiche si seguirà l'ordine di presentazione (protocollo di presentazione della pratica) ed in attesa della presentazione dell'autodichiarazione si procederà all'analisi della pratica successiva completa di tutta la documentazione occorrente prevista dalla Legge 47/85 e 724/94;
- di precisare che la presente delibera ha il solo scopo di semplificare la procedura di rilascio del provvedimento formale dei condoni LL. nn 47/85 e 724/94 e non di avallare l'integrazione delle pratiche di condono giacenti presso l'U.T.C. di questo Ente.
- di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Tufino lì 16.09.2015

**IL SINDACO**

f.to dott. Francesco Tommaso Esposito

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 16-09-2015

Il Responsabile del servizio  
**F.TO Giuliano Angela**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 16-09-2015

Il Responsabile del servizio  
**F.to Ing. Pietro Fico**

